

REGOLAMENTO
per lo svolgimento in modalità telematica
delle sedute degli organi collegiali

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

ART. 9 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 10 - VOTAZIONI

ART. 11 - VERBALE DI SEDUTA

ART. 12 - PROTEZIONI DEI DATI PERSONALI

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute degli organi collegiali, tra cui: Consiglio comunale, Giunta comunale; commissioni consiliari permanenti e conferenza dei capigruppo del Comune di Maghera.
2. La possibilità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica è prevista al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid 19 ovvero per far fronte ad esigenze straordinarie connesse a situazioni eccezionali o imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente dell'organo collegiale.
3. Il presente regolamento può essere utilizzato in tutti i casi in cui la normativa nazionale preveda la possibilità di svolgimento da remoto delle sedute degli organi collegiali del Comune.
4. Per quanto non regolamentato, si rimanda alle norme nazionali e locali vigenti in materia.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di trasparenza e di tracciabilità.
2. Ai fini del presente regolamento per “modalità telematica” si intende la modalità di partecipazione da remoto in modalità sincrona alle sedute degli organi collegiali, con possibilità per tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse dalla rete telefonica generale.

ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a:
 - a) garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli organi collegiali che intervengono in modalità telematica;
 - b) garantire il regolare svolgimento delle adunanze;
 - c) garantire la percezione audiovisiva tra tutti i membri assicurando la perfetta parità di partecipazione al dibattito;
 - d) consentire a tutti i componenti degli organi collegiali di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - f) consentire al Segretario comunale di comprendere quanto accade e viene deliberato nel corso delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale e al segretario delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo di verbalizzare le sedute;
 - g) garantire, laddove necessaria, la pubblicità o la segretezza delle sedute.

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. La convocazione delle sedute degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente dell'organo collegiale a tutti i componenti dello stesso, con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.

3. Il Presidente convoca le sedute secondo le norme previste dai regolamenti comunali, indicando giorno, ora e piattaforma telematica utilizzata.

4. La convocazione degli organi collegiali, nella quale viene anche indicata la natura della sessione e della seduta, è disposta mediante avviso scritto da inviare tramite pec o mail con richiesta di conferma di lettura, a ciascun componente dell'organo con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare.

5. La partecipazione alla seduta in teleconferenza può riguardare uno o più componenti dell'organo collegiale inclusi il Segretario comunale ed il Vicesegretario.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il componente dell'organo collegiale che partecipa in modalità telematica deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che la sua partecipazione avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale che riveste.

2. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

3. Ciascun soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche dell'organo collegiale e di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema telematico (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale. L'accesso deve avvenire usando il proprio nome e cognome anagrafico o comunque assicurando la riconoscibilità con la propria immagine.

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del verbalizzante, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei partecipanti e la presenza del quorum strutturale. I partecipanti, pertanto, devono rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione può essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compreso per la verifica del quorum strutturale nel corso della seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti presenti in aula e/o collegati a distanza come da attestazione del Segretario comunale per la Giunta comunale e il Consiglio comunale e del segretario di commissione per le commissioni consiliari e per la conferenza dei capigruppo.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando al verbalizzante espressamente tale volontà.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Il Comune, prima di ogni seduta, comunica a tutti i membri degli organi collegiali un recapito telefonico di rete fissa, cui gli stessi possono far riferimento in caso di sopravvenienza di problemi tecnici di connessione per comunicare prontamente con il Presidente, anche al fine di poter esprimere il proprio voto.

2. Qualora durante le riunioni vi siano improvvisi ed imprevedibili problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, il Presidente assume le determinazioni necessarie che possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente dà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente

giustificato il componente dell'organo collegiale che sia impossibilitato a collegarsi in modalità telematica. In alternativa il Presidente può disporre una breve sospensione dei lavori e ripristinare il collegamento. Nel caso in cui non fosse praticabile tale soluzione il consigliere impossibilitato è considerato assente giustificato.

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero dei membri sufficiente a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo i regolamenti vigenti. Il Presidente può disporre una sospensione dei lavori sino a quindici minuti per consentire il rientro degli assenti. Trascorso il suddetto termine, procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

3. Il Presidente, al fine di accertare l'esistenza e la qualità della connessione, può procedere in ogni momento alla verifiche del caso, con appello nominale e riscontro in video.

4. Durante le riunioni degli organi collegiali spetta a chi li presiede il compito di coordinare gli interventi, sottoporre gli atti a votazione e dare conto degli esiti delle stesse.

5. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento simultaneo con i consiglieri comunali, nelle forme che saranno ritenute più idonee, e altresì assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento, ovvero, in mancanza di un collegamento in modalità differita, con la sollecita pubblicazione della registrazione audio o audio-video della seduta nel sito istituzionale del Comune.

6. La pubblicità delle sedute in modalità telematica è sospesa qualora si discuta di questioni personali, in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti o demeriti di individui, o di questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

7. Spetta a chi presiede l'incontro comunicare l'avvio della registrazione della seduta, nei casi in cui è prevista.

ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

1. Le sedute degli organi collegiali possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma telematica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i consiglieri presenti quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

ART. 9 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei membri dell'organo collegiale nell'osservanza delle disposizioni dei regolamenti vigenti o in mancanza sulla base delle indicazioni date dal Presidente che definisce altresì le modalità di intervento prima dell'inizio della seduta.

2. I membri degli organi collegiali prenotano gli interventi mediante gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema telematico utilizzato oppure con visibile alzata di mano, specificando la natura della richiesta (es. fatto personale, intervento in discussione, dichiarazione di voto).

3. Il Presidente, dopo aver dichiarato aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate secondo le modalità sopra espresse.

Nel corso delle riunioni, fatta eccezione per coloro che intervengono, è fatto obbligo ai partecipanti di disattivare microfono del proprio strumento di collegamento, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori. A nessuno, escluso il Presidente è permesso interrompere l'oratore.

4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica ovvero il Presidente provvede immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

5. In caso di presentazione di interrogazioni urgenti o emendamenti a delibere in discussione durante la seduta, gli stessi possono essere condivisi mediante piattaforma telematica di collegamento in uso o mail istituzionale, il Presidente legge quindi il documento ricevuto e pone, nei casi previsti dai regolamenti, in discussione il punto, firmando poi copia cartacea dello stesso e dichiarandola acquisita al verbale della seduta.

ART. 10 - VOTAZIONI

1. I componenti degli organi collegiali, durante le sedute telematiche votano in modo palese, per appello nominale o nelle altre forme consentite dal supporto tecnico utilizzato, se assentite volta per volta dal Segretario comunale o dal soggetto verbalizzante.

2. In caso di comprovate difficoltà tecniche, il voto può essere manifestato anche per alzata di mano o via chat.

3. il componente del collegio che non intendesse partecipare alla votazione lo deve espressamente dichiarare nel momento in cui viene chiamato a votare.

4. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario comunale o verbalizzante, accerta, attraverso il riscontro audio e video il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta telematica e proclama il risultato di ogni votazione. Il Segretario comunale o il soggetto verbalizzante, con l'ausilio del personale di supporto alla seduta, garantisce la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di trasparenza, tracciabilità e pubblicità previsti dalla legge a garanzia del regolare svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza.

ART. 11 - VERBALE DI SEDUTA

1. il verbale della seduta deve indicare:

- a) la modalità di svolgimento della seduta stessa;
- b) la presenza di ciascun partecipante presso la sede comunale, mediante collegamento da remoto a mezzo dispositivo telematico;
- c) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- d) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in modalità telematica assicura che il collegamento garantisce la comprensione di ciò che avviene nel corso della seduta;
- e) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;

2. La registrazione audio-video della seduta, ove ritenuta necessaria, è conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

ART. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le riprese della seduta possono riguardare esclusivamente i componenti degli organi collegiali degli altri soggetti che intervengono nel corso della stessa.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti le telecamere sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti salvo il personale dipendente in servizio.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione lo Statuto Comunale e il Regolamento per l'organizzazione il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.